

Ricorso presentato il 27 ottobre 2003 da Philippe Vanlangendonck contro Commissione delle Comunità europee

(Causa T-361/03)

(2004/C 7/75)

(Lingua processuale: il francese)

Il 27 ottobre 2003 Philippe Vanlangendonck, residente in Overijse (Belgio), rappresentato dall'avv. Bernard Laurent, ha presentato un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- controllare la legittimità del rigetto dei reclami nn. R/134/03 e R/139/03 registrati dall'ADMIN. B.2 — Unità «Ricorsi» il 27 marzo 2003, adottato dal direttore a.i. dell'EPSO, nella sua qualità di AIPN il 17.07.2003, notificato con lettera inviata il 25.07.2002 e ricevuto il 28.07.2003, consistente nel rifiuto di annullare o di correggere una pubblicazione di lista di vincitori del concorso COM/A/10/01 manifestamente viziata da errori o irregolarità;
- controllare la legittimità del rifiuto di spiegazione e di trasmissione di informazioni obiettive pertinenti da parte del presidente della commissione esaminatrice del concorso COM/A/10/01 e dell'AIPN;
- condannare la controparte al pagamento di una somma di 400 000 euro al ricorrente a titolo di risarcimento danni per il danno subito (fatta riserva di aumento o di diminuzione in corso di causa).

Motivi e principali argomenti

Nella presente causa il ricorrente si oppone al rifiuto dell'amministrazione di annullare o di correggere la lista di vincitori del concorso COM/A/10/01, che sarebbe manifestamente viziata da errore o da irregolarità, così come di fornire talune informazioni, quali richieste dal ricorrente per essere in grado di stabilire se sia stato o meno oggetto di discriminazione sulla base della sua nazionalità al momento dello svolgimento e della valutazione dei risultati della prova orale del concorso menzionato.

A sostegno delle sue richieste, il ricorrente fa valere:

- l'esistenza nella fattispecie di un errore manifesto di diritto o di fatto, in quanto la commissione esaminatrice ha inserito 156 vincitori nella lista di riserva, invece di 150 vincitori, come sanciva il bando di concorso;

- la violazione del principio del rispetto dello Stato di diritto e del trattato CE, nella parte in cui, contrariamente all'opinione del presidente della commissione esaminatrice, il direttore dell'EPSO avrebbe ammesso che il bando di concorso non prevede la possibilità di parità alla prova orale, mentre per costante giurisprudenza la commissione esaminatrice è vincolata dal testo del bando di concorso;
- la violazione del principio di parità di trattamento tra i candidati. Il ricorrente si chiede a tale proposito perché la commissione esaminatrice, che ha adempiuto a perfezione al suo compito di selezione e di comparazione dei candidati in base ai meriti dal 1° al 149° miglior punteggio, si sia rivelata tutto a un tratto incapace di comparare e di fare una selezione tra sette candidati a pari merito.

Ricorso del sig. Rafael de Bustamante Tello contro il Consiglio dell'Unione europea, presentato il 4 novembre 2003

(Causa T-368/03)

(2004/C 7/76)

(Lingua processuale: lo spagnolo)

Il 4 novembre 2003, il sig. Rafael de Bustamante Tello, residente in Bruxelles (Belgio), rappresentato dagli avv.ti Ramón García-Gallardo e Dolores Domínguez Pérez, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro il Consiglio dell'Unione europea.

Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- annullare la decisione del Consiglio 28 luglio 2003 recante rigetto del reclamo 14 aprile 2003, decisione con cui è stato negato al ricorrente il riconoscimento del diritto al beneficio di una indennità di dislocazione e, conseguentemente, delle altre indennità di afferenti;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente contesta nel presente procedimento la decisione dell'APN con cui gli è stato negato il riconoscimento del diritto all'indennità di dislocazione ed alle altre indennità ivi afferenti (art. 4 dell'allegato 7 dello Statuto).

A sostegno della propria domanda il ricorrente deduce quanto segue:

- l'esistenza di un errore di diritto e di un errore nella valutazione dei fatti atteso che la decisione impugnata non considera che l'attività lavorativa effettuata dal ricorrente in seno ad una delegazione della comunità autonoma di Murcia a Bruxelles costituisce una «prestazione per uno Stato» ai sensi dello statuto, quale deroga al periodo di riferimento. In subordine, il ricorrente deduce che il convenuto ha erroneamente ritenuto che il centro degli interessi e la residenza del ricorrente fossero situati a Bruxelles e non a Murcia.
- La violazione del principio di parità di trattamento in quanto l'APN avrebbe trattato in modo discriminatorio situazioni personali essenzialmente identiche.

Ricorso delle società Arizona Chemical B.V., Eastman Belgium B.V.B.A., Resinall Europe B.V.B.A. e Cray Valley Iberica S.A. contro la Commissione delle Comunità europee, proposto il 29 ottobre 2003

(Causa T-369/03)

(2004/C 7/77)

(Lingua processuale: l'inglese)

Il 29 ottobre 2003 le società Arizona Chemical B.V., con sede in Almere, Paesi Bassi, Eastman Belgium B.V.B.A., con sede in Kallo, Belgio, Resinall Europe B.V.B.A., con sede in Brugge, Belgio e Cray Valley Iberica S.A., con sede in Madrid, Spagna, rappresentate dai sigg. Claudio Mereu e Koen Van Maldegem, avvocati, hanno proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

- annullare la decisione della Commissione D(2003)430245 del 20 agosto 2003;
- dichiarare illegittimo l'inserimento della colofonia nell'allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
- in via subordinata, dichiarare che l'inserimento della colofonia nell'allegato I è inapplicabile alle ricorrenti ai sensi dell'art. 241 CE;
- stabilire un indennizzo per i danni sofferti dalle ricorrenti in conseguenza dell'adozione della decisione impugnata dell'importo provvisorio di EUR 1; o, in via subordinata, dichiarare la Commissione responsabile per i danni

imminenti prevedibili con sufficiente certezza, anche se il danno non può essere valutato con precisione;

- condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

La decisione impugnata nella fattispecie respinge le richieste delle ricorrenti di escludere la colofonia dall'elenco delle sostanze pericolose di cui all'allegato I della direttiva del Consiglio 27 giugno 1967, 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose ⁽¹⁾.

A sostegno della loro domanda le ricorrenti affermano che la decisione impugnata è illegittima per il motivo che la classificazione della colofonia è stata decisa in base ai risultati di un esame relativo ad una sostanza diversa, ossia la colofonia ossidata. Esse sostengono inoltre che la classificazione in questione non è supportata dall'esito di una perizia scientifica condotta ai sensi della direttiva 67/548 ed è stata decisa sulla base dell'errata premessa che la colofonia produce sempre colofonia ossidata e che quest'ultima causa una sensibilizzazione della pelle nel normale maneggiamento ed uso. Le ricorrenti sostengono quindi che la decisione impugnata è illegittima in quanto si basa sul «principio di precauzione», che non si applica nel caso di decisioni rischiose; poiché essa viola il Trattato CE in quanto non prende in considerazione nuove dimostrazioni scientifiche sulla colofonia ossidata e infine poiché viola altresì principi fondamentali del diritto comunitario, con particolare riferimento ai principi della certezza del diritto, delle legittime aspettative e della proporzionalità.

⁽¹⁾ GU P 196 del 16.08.1967, pag. 1-98, Speciale edizione inglese: Serie I, Capitolo 1967, pag. 234.

Ricorso del sig. Yves Mahieu contro la Commissione delle Comunità europee, presentato il 10 novembre 2003

(Causa T-372/03)

(2004/C 7/78)

(Lingua processuale: il francese)

Il 10 novembre 2003 il sig. Yves Mahieu, con domicilio eletto in Bruxelles, rappresentato dall'avv. Lucas Vogel, ha proposto dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee un ricorso contro la Commissione delle Comunità europee.